

ALLEGATO "C" AL FASCICOLO N.26085

**STATUTO**

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita con sede nel comune di Modena una società cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - GIOVANI AMBIENTE LAVORO - IMPRESA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha la durata ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci , salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

### Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa basa la propria attività sui principi della mutualità e della libera cooperazione.

Essa è costituita da soci cooperatori che intendono apportare nell'impresa comune la propria attività lavorativa con lo scopo di assicurarsi continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e dei giovani disoccupati sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, mediante lo svolgimento di attività diverse, ambientali, agricole, artigianali, industriali, commerciali o di servizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti, finalizzate all'occupazione di persone che presentano difficoltà personali e sociali ed ispirate ai principi della mutualità e finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura come cooperativa sociale a scopo plurimo che intende promuovere la creazione di occasioni di lavoro in particolare ai soggetti che si trovano in situazione di disagio o difficoltà, svolgendo in proprio o per conto di terzi attività nei settori ambientale, agricolo, manifatturiero e dei servizi.

Più specificatamente la cooperativa intende:

a) perseguire l'interesse generale della comunità con l'intento specifico di dare una risposta ai bisogni di occupazione per coloro che presentano difficoltà personali e sociali quali i giovani disoccupati, prevalentemente nel territorio in cui ha sede;

b) attivare, per le persone e soprattutto i giovani che presentano difficoltà personali e sociali, dei “*laboratori – contenitori*” inclusivi per sviluppare interessi e competenze nel campo dell’ambiente, nei quali siano messi al centro degli sforzi l’acquisizione di possibilità di lavoro e formazione per i giovani e lo sviluppo della propria auto-imprenditorialità;

c) semplificare l’accesso al mercato del lavoro ambientale e della “green economy”, in particolare ai giovani disoccupati, per dare loro spazio, fiducia e slancio auto-realizzativo, anche imprenditoriale;

d) approfondire insieme a gruppi di giovani soci interessati, la validità dei loro programmi e aspirazioni, cooperare nella preparazione di progetti finalizzati alla loro attuazione, ricercare il sostegno tecnico-scientifico, costruire le necessarie reti, ricercare le condizioni di finanziamento e di accesso al credito, presentare richieste di contributo e partecipare a bandi pubblici;

e) creare, collezionare e moltiplicare opportunità di lavoro sotto forma di auto-imprenditorialità per i giovani.

f) svolgere tutte le attività di carattere lavorativo, formativo, educativo e socio-assistenziale comprese le attività complementari ed accessorie per il conseguimento dei propri scopi sociali,

anche utilizzando e coordinando le prestazioni gratuite dei propri soci volontari;

g) essere soggetto attivo per promuovere e partecipare, contribuendo direttamente a tutte le attività sociali, culturali, assistenziali e mutualistiche atte a favorire lo sviluppo del mutuo aiuto, di concreti aspetti di solidarietà e di una partecipazione democratica ai processi decisionali interni alla Cooperativa nel rispetto delle regole e delle responsabilità organizzative.

h) promuovere, attraverso specifiche attività educative e di promozione della auto-imprenditorialità, nuove opportunità di lavoro soprattutto nel campo dell'ambiente e dell'agricoltura ecologicamente sostenibile, che apportino professionalità e competenze nella costruzione di un'economia solidale e sostenibile, riconoscendo nel lavoro un fondamentale strumento di sviluppo della persona umana.

i) promuovere nel concreto gli stili di vita sostenibili, il consumo consapevole ed eco-compatibile delle risorse in modo da utilizzarne il meno possibile e averne tutti la stessa disponibilità, la fruizione sostenibile del territorio e dei beni comuni, i processi partecipativi e la cittadinanza attiva; promuovere la cooperazione internazionale, il risparmio delle risorse naturali, il turismo responsabile, la finanza etica e il microcredito, le politiche a favore dei giovani e delle categorie svantaggiate;

l), non lavorare per scopi non sufficientemente rispettosi

dell'ambiente e della dignità delle persone;

Nell'ambito delle sue finalità mutualistiche e dei principi che l'ispirano, la cooperativa intende realizzare in modo organizzato e senza finalità speculative, mediante la solidale partecipazione della base sociale, interventi concreti a favore di chi si trova in stato di bisogno promuovendo il rispetto della dignità umana a partire dal diritto al lavoro e al proprio sostentamento previsto dalla Costituzione italiana.

Si propone di sostenere il valore della centralità della persona e della dignità del lavoro, il principio e il valore della promozione e tutela dell'ambiente, il primato dell'uomo sull'interesse economico, il principio dell'equità e della solidarietà, quello della partecipazione organizzata, alla luce del principio di sussidiarietà, attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, alle attività e alla gestione della cooperativa promuovendone la diffusione, la conoscenza ed il radicamento nel territorio in cui opera.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed intende perseguire i propri scopi tramite il lavoro dei propri soci, cercando di garantire loro accesso all'occupazione e alla sua continuità nonché le migliori condizioni di realizzazione ambientale, economica, sociale e professionale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì

impegnata ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane tramite la sede territoriale di Modena e potrà aderire ad altre

associazioni di categoria e ai loro organismi periferici e settoriali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione dell'organo amministrativo la Cooperativa potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio collegate agli scopi della cooperativa.

#### Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, senza fini di speculazione privata, si propone come oggetto le seguenti attività per il raggiungimento degli scopi sociali :

- gestione, in proprio o per conto terzi, di aziende e terreni agricoli, privati o pubblici, in proprietà o in affitto, compresa la gestione di terreni confiscati alle mafie;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati e relativa commercializzazione a filiera corta;
- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
- allevamento di bestiame, gestione di pascoli, alpeggi e malghe;
- attività agricole sostenibili e a valenza sociale (*social farming*); didattica in fattoria; ortoterapia; gestione strutture agrituristiche e per il turismo rurale; marketing territoriale per le produzioni tipiche e di qualità del territorio;

- attività educative e divulgative connesse alla gestione diretta di terreni agricoli , anche pubblici, e alle relative attività di produzione;

- servizi per e con gli animali: allevamento zootecnici, faunistici e di razze domestiche da affezione, “Attività Assistite con gli Animali” e *pet-therapy* , pensionati e cimiteri per animali da affezione;

- promozione dell'educazione e dell'informazione sulle tematiche ecologiche e ambientali presso scuole, agenzie educative, associazioni ed enti pubblici per la tutela delle persone e dell'ambiente; promozione, organizzazione e gestione di attività educative, di centri di educazione ambientale, Aule didattiche all'aperto, centri esperenziali, centri estivi territoriali, servizi ricreativi e di animazione scolastici ed extra-scolastici, percorsi sensoriali e parchi tecnologici dimostrativi ;

- gestione di aree di interesse naturalistico, botanico, didattico; studi e censimenti floristici e faunistici; realizzazione, recupero e gestione di oasi e aree naturali; programmi per la conservazione della natura, la valorizzazione della biodiversità, la riqualificazione degli ambiti fluviali;

- erogazione di servizi formativi, educativi e culturali, rivolti a cittadini, soggetti sociali e scuole, mediante corsi e laboratori per promuovere stili di vita e consumo ecologici, sobri e sostenibili, per promuovere l'autoproduzione alimentare, sensibilizzare sulle produzioni locali; eventi di animazione, spettacoli, fie-

re, manifestazioni, cene, laboratori, attraverso i quali sviluppare linguaggi pratici ed estetici di divulgazione dei contenuti; campagne di sensibilizzazione verso tematiche oggetto dello scopo sociale;

- organizzazione di attività volte a favorire l'accessibilità al consumo responsabile sul territorio di prodotti di qualità globale, anche mediante l'esercizio del commercio in tutte le sue forme; l'organizzazione e la partecipazione a mercati e fiere; l'allestimento di spazi dedicati alla conservazione dei prodotti e alla successiva distribuzione; l'attivazione di spacci, negozi, punti vendita dei produttori; lo sviluppo di servizi di distribuzione domiciliare; lo sviluppo di servizi di agri-catering e di erogazione di alimenti che valorizzino i prodotti;

servizi e attività finalizzate alla commercializzazione e promozione dei propri prodotti o acquistati da terzi, dei prodotti da agricoltura biologica, prodotti ecologici, sociali e di qualsiasi altro prodotto utile per la cooperativa, avente requisiti di ecologicità e basso impatto ambientale;

- promozione di campagne di sensibilizzazione e attività culturali nell'ambito dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, del teatro ambientale, nonché animazione culturale attraverso l'organizzazione di spettacoli, centri di lettura e documentazione, incontri, dibattiti, mostre, convegni, proiezioni cinematografiche, manifestazioni, concorsi, anche in collaborazione con l'Ente Pubblico;

- elaborazione e sviluppo di strategie e iniziative per la progettazione integrata degli ecosistemi urbani, servizi e progetti per la mobilità sostenibile e per i processi di Agenda 21;

- ideazione, organizzazione, direzione, esecuzione, gestione e controllo di lavori, strutture, impianti nei settori del recupero ambientale, gestione ripristini estrattivi a scopi ambientali, , fitodepurazioni , prevenzione e recupero di dissesti idrogeologici; forestazione, agricoltura, irrigazione, promozione dell'auto-sviluppo delle popolazioni del sud del mondo;

- servizi di manutenzione di giardini e spazi verdi, disinfestazione, disboscamento e riforestazione; gestione di serre e vivai; riqualificazione del paesaggio; riqualificazione aree verdi, censimenti del verde, piani di manutenzione per parchi e giardini;

- progettazione, direzione, esecuzione di lavori di manutenzione di beni immobili nonché conservazione, recupero e ripristino delle caratteristiche artistiche e/o monumentali di beni e immobili di interesse storico, archeologico e artistico;

- servizi per conto di enti pubblici e privati relativi a vigilanza campestre, venatoria, ecologica e relativa alla protezione civile, nonché custodia di immobili pubblici e privati ;

- servizi, per conto di enti pubblici e privati, culturali, archeologici, museali, nonché gestione di biblioteche, cinema, esposizioni e dei servizi presso le strutture suddette;

- progettazione , animazione e gestione di rifugi , parchi faunistici e tematici, centri visite e punti tappa, servizi eco-turistici

di accompagnamento e guida nel campo ambientale-escursionistico, reti sentieristiche, ippovie, itinerari naturalistici;

- servizi di gestione di: agriturismi, strutture turistico-ricettive, ostelli per la gioventù, case per vacanze, campeggi, punti ristoro, bar e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi;

- servizi agro-energetici: consulenza, coltivazione e trasformazione biomasse e biocombustibili; partecipazione a reti territoriali per la produzione di biogas e biodiesel;

- servizi relativi alla gestione di programmi di raccolta differenziata e di collocazione nel mercato delle materie prime e secondarie recuperate, alla gestione di Aree Ecologicamente Attrezzate, alla attività di vendita di beni di consumo di recupero o riciclati o riparati , in proprio e per conto di terzi;

- servizi di promozione, ideazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; promozione di iniziative atte a fare conoscere presso la base sociale e l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile; progettazione, rappresentanza di vendita, realizzazione, gestione, manutenzione, su beni propri e/o di terzi, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; commercializzazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, dell'energia da fonti rinnovabili realizzata; gestione di servizi, per conto di aziende pubbliche e private, legati alla gestione del calore e dei sistemi distributivi di energia, creazione di E.S.Co. - *Energy Saving Com-*

pany; servizi di progettazione, ricerca finanziamenti, creazione di gruppi d'acquisto relativi a energie rinnovabili, risparmio energetico, bio-edilizia e certificazione energetica, in edifici privati, uffici, scuole, aziende; consulenza e gestione di sportelli informativi ;

- servizi di progettazione, rappresentanza , fornitura, installazione, collaudo, manutenzione e post-vendita, di impianti per la produzione di energia rinnovabile;

- servizi ad Enti, imprese e privati di consulenza e progettazione ambientale e territoriale, certificazioni ambientali e di qualità, *ecoaudit*, monitoraggio, ripristino e salvaguardia ambientale; cartografia, analisi territoriali , servizi informativi geografici per la gestione del territorio e dell'ambiente ;

- progettazione e gestione di programmi di reinserimento socio-lavorativo per soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 381/91;

- costituzione di accordi con imprese finalizzati a dare opportunità di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o di persone in difficoltà;

- organizzazione e gestione di attività di orientamento al lavoro e di attività finalizzate all'inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusione, svantaggio e marginalità;

- progettazione e gestione di agri-asile centri per doposcuola e lettura;

- promozione, organizzazione e gestione di attività tirocinanti,

corsi di formazione e pre-formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, con particolare riferimento ai soggetti portatori di difficoltà socio-psico-fisiche e ai giovani privi di occupazione;

- attività di reinserimento sociale e lavorativo, animazione con finalità educative e di socializzazione, gestione di comunità alloggio, comunità educative residenziali o diurne sia per minori che per persone con difficoltà socio-psico-fisiche, comunità di convivenza e di accoglienza, soggiorni educativi, centri sportivo-educativi, ricreativi ed agrituristici per infanzia, preadolescenti, giovani e gruppi di famiglie e per persone in stato di bisogno;

- progettazione, gestione, animazione socio-culturale di case-famiglia, di appartamenti e/o nuclei alloggio per minori e non, portatori di handicap psicofisici e altri soggetti con difficoltà personali e sociali, di centri di accoglienza e comunità educative;

- animazione educativa in realtà comunitarie quali centri giovanili, centri ricreativi, soggiorni educativi e soggiorni estivi per infanzia, preadolescenti, giovani e gruppi di famiglie;

- attività di promozione delle pari opportunità e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantaggiate e per l'affermazione dei loro diritti.

- progettazione, partenariato e realizzazione di programmi di

cooperazione internazionale; cooperazione in programmi comunitari, interregionali, multilaterali e per Agenzie di Sviluppo; attività di cooperazione internazionale rispetto a tutti i servizi e a tutti i prodotti oggetto delle finalità della cooperativa;

- servizi di *carbon offsetting* e *carbon credits* marketing;
- sviluppo della cooperazione, contatti e rapporti con altre realtà cooperative societarie e soggetti economici di diversa natura;
- attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
2. promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti

di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopprimere alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie fideiussioni;

3. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

4. ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone disciplina con apposito Regolamento approvato con decisione dell'Assemblea dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;

emettere azioni di partecipazione cooperativa privi di diritti amministrativi ed ogni altro titolo di debito e/o strumento finanziario non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, tutte le attività anche di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali;

svolgere e sviluppare ogni attività utile al conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso attività commerciali, produttive e di servizi finalizzate al finanziamento delle attività educative che non trovino in sé stesse possibilità di autosufficienza economica.

costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;

concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione,

della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della legge numero 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge numero 1/91 e numero 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori in cui opera la cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività imprenditoriale, lavorativa o professionale.

Possono comunque essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati o coloro che abbiano, a giudizio dell'Organo Ammini-

strativo, interessi contrastanti oppure in concorrenza con quelli della società.

Possono essere ammessi come soci volontari, nel numero non superiore a quello consentito per le cooperative sociali ai sensi della Legge n.381/91 e da altri provvedimenti e disposizioni, anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci. Possono essere ammessi soci persone giuridiche,.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

Inoltre possono, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381, assumere la qualifica di soci ordinari le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.

#### **Art. 6 (Soci in prova)**

La Cooperativa potrà attribuire la qualità di “soci in prova” a soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano valutare in modo graduale il

proprio inserimento nella cooperativa.

Essi costituiranno una speciale categoria di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci-cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, ma non potrà essere superiore a 5 anni; al termine di tale periodo egli assumerà automaticamente la qualità di socio ordinario, con ogni conseguente diritto e obbligo.

Il socio in prova ha diritto di voto unicamente in relazione alle deliberazioni inerenti il bilancio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere al termine di ciascun esercizio sociale, con preavviso di almeno tre mesi.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:

l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con

la compagine societaria;

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione o il mancato conseguimento degli obiettivi formativi.

il mancato adeguamento ai metodi di lavoro o il mancato conseguimento degli obiettivi produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

#### Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo specificando:

nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e cittadinanza;

il domicilio a cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni della società;

l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle

specifiche competenze possedute nonché dell'intenzione di essere ammesso a svolgere attività volontaria in cooperativa.

l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se la domanda è fatta da società, associazioni o enti, in luogo dei dati anagrafici, dovranno essere indicati:

la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto, la forma giuridica, la sede ed il codice fiscale della persona giuridica;

gli estremi della delibera dell'organo competente che approva l'adesione;

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio ed il codice fiscale del legale rappresentante o comunque di chi abbia la delega di rappresentare il richiedente negli organi sociali.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante del richiedente persona giuridica.

Dovranno inoltre essere fornite tutte le altre notizie e documentazioni richieste dall'Organo Amministrativo o indicate nell'apposito modulo di domanda di ammissione.

#### Art. 8 (Delibera di ammissione)

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di

cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Oltre alla quota di capitale, il nuovo ammesso potrà essere tenuto a versare un sovrapprezzo determinato per ciascun esercizio sociale dall'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Ai fini della costituzione del rapporto mutualistico, l'adesione ha effetto immediato; l'attribuzione dei diritti di voto, invece, è subordinata all'adempimento degli obblighi di versamento conseguenti all'ammissione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello comunicato con la domanda di ammissione e risultante dal libro soci. La variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del socio alla Cooperativa con lettera raccomandata.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può,

entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a versare la quota sociale sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo nei termini indicati nell'articolo precedente;

ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente prese dall'assemblea dei soci e dall'Organo Amministrativo;

#### Art. 10 (Diritti dei soci)

Ogni socio ha diritto:

di prendere parte alle assemblee, partecipando alle discussioni e alle votazioni;

di utilizzare tutti i servizi e beneficiare di tutte le agevolazioni che la cooperativa istituisce a vantaggio dei soci;

di prendere visione del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei soci;

di prendere visione, nei 15 giorni che precedono l'assemblea, del bilancio annuale e delle relazioni dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;

di prendere parte all'attività sociale secondo le modalità indicate all'atto dell'ammissione, compatibilmente con le possibilità della società.

se non partecipa all'amministrazione:

- di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione;

- di aver notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali.

#### Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde :

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 7;

che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiun-

gimento degli scopi sociali;

in caso di proroga della durata della società;

che dichiararsi di non avere più interesse a partecipare al perseguimento delle finalità generali della cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, o se esso non può comunque avere effetto nei termini indicati dal socio nella domanda, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere in sede arbitrale con le modalità previste al successivo art. 42.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte di un socio, l'erede ha diritto al rimborso della quota sociale nei termini stabiliti dall'art. 16.

Qualora vi siano più eredi questi dovranno designare, entro sei mesi dalla data del decesso, un loro rappresentante autorizzato ad agire, riscuotere e quietanzare per conto di tutti.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che, pur avendo perduto i requisiti per l'ammissione o non trovandosi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, non presenti domanda di recesso;
- b) che per oltre due anni non partecipi in alcun modo alle attività della cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che, previa intimazione da parte degli Ammini-

stratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

f) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento o nel CCNL di riferimento;

g) per il quale il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

In ogni caso, per il socio-lavoratore lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

#### Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione e quelle che negano il recesso sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono de-

mandate alla decisione Arbitrale, regolata dagli artt. 41 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### Art. 16 (Liquidazione della quota)

Il socio receduto ed escluso e gli eredi del socio defunto, avranno diritto al rimborso della quota sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, in misura comunque non superiore al valore nominale, comprendendo in esso le eventuali rivalutazioni effettuate ai sensi dell'art. 25, lettera c).

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere c), d), e) ed f) , oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

#### TITOLO IV

##### SOCI SOVVENTORI

###### Art. 18 (Soci sovventori)

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, salva la compatibilità con le norme in materia di impresa sociale, potrà essere consentita l'ammissione di soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59.

###### Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 23, lett. a) punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore stabilito dall'organo amministrativo o, in

mancanza, di importo pari a 50,00 (cinquanta/00) euro o multipli di 50,00 (cinquanta/00) euro.

La Società ha facoltà di ricorrere alla dematerializzazione dei titoli emessi ai sensi dell'art. 2346 codice civile.

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione, indicando il nominativo dell'acquirente, all'Organo Amministrativo che deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione;

l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

il termine minimo di durata del conferimento;

i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

i diritti patrimoniali in caso di recesso;

Ad ogni socio sovventore spetterà un voto, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte; tuttavia, qualora un socio sottoscriva più di 150 azioni, gli verrà attribuito un voto ogni 100 azioni o frazione superiore a 50, con un massimo di 5 voti.

I soci sovventori non possono esprimere più di  $\frac{1}{3}$  (un terzo) dei voti spettanti all'insieme sei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

#### Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito al momento della sottoscrizione.

Al socio sovventore receduto o escluso spetta il rimborso del capitale sottoscritto e versato nella misura stabilita dall'art. 16, salvo che, al momento dell'emissione, non sia stato stabilito che non si tiene conto di eventuali perdite, se non della quota che eccede il valore complessivo del capitale dei soci cooperatori e delle riserve.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale rispetto ai soci cooperatori per l'intero valore nominale.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione.

## TITOLO V

### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale è costituito :

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non inferiore a 50 €; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

dalla riserva da sovrapprezzo delle quote, formata con le somme versate dai soci ai sensi del secondo comma dell'art. 8;

da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Salvo la riserva da sovrapprezzo di cui alla precedente lett. c) e le riserve specificamente dichiarate divisibili dall'Assemblea che le istituisce, le riserve sono indivisibili e pertanto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera rac-

comandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 7 relative al potenziale acquirente, da lui controfirmate per conferma e accettazione, salva la responsabilità patrimoniale del socio cedente per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle richieste.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in sede arbitrale.

#### Art. 25 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, nei termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, l'Organo Amministrativo provvede a predisporre il bilancio annuale che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in

assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista per legge;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente e salva la compatibilità con le norme in materia di imprese sociali.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare la totalità degli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori; potrà anche deliberare l'attribuzione di dividendi soltanto ai soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori.

In ogni caso:

- è vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- è vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

#### Art. 26 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio potrà appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, conformemente a quanto disposto dal regolamento interno.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto dal regolamento.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

erogazione diretta;

aumento della quota di capitale detenuta da ciascun socio;

emissione di azioni di sovvenzione o altri strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

## TITOLO VI

## ORGANI SOCIALI

### Art. 27 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che l'Amministratore unico od uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio e la eventuale distribuzione degli utili;

l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori con gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 21, nonché i voti spettanti secondo i conferimenti;

la nomina dell'Organo Amministrativo;

l'eventuale nomina del Collegio Sindacale;

la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori o all'Amministratore unico ed ai sindaci;

l'approvazione dei regolamenti interni;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci.

Le deliberazioni potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta con la sottoscrizione, da parte dei soci, di un documento che contenga con chiarezza l'oggetto della delibera-

zione ed il consenso alla stessa. Se è stato nominato il Collegio sindacale, tale documento dovrà essere trasmesso anche a tutti i sindaci. Per la validità di tali deliberazioni occorre il consenso della maggioranza assoluta dei soci.

Quando si tratta di deliberare sulle materie indicate alle lettere g) ed h) del secondo comma, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

#### Art. 28 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante trasmissione o consegna dell'avviso di convocazione a tutti i soci, amministratori e sindaci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera, fax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione indicato dal socio. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Art. 29 (Quorum costitutivi e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni che modificano l'atto costitutivo oppure relative ai regolamenti che disciplinano i rapporti mutualistici, saranno assunte dall'assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.

#### Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

#### Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, secondo e terzo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire perso-

nalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente; in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### Art. 33 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione dall'Assemblea

ordinaria dei soci.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori o l'amministratore unico non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 34 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge e dallo statuto.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, esso potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Spetta al Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione,

fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

#### Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi normalmente non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati quanto prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le deliberazioni potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta con la sottoscrizione, da parte della maggioranza degli amministratori, di un documento che contenga con chiarezza l'oggetto della deliberazione ed il consenso alla stessa.

Se è stato nominato il Collegio sindacale, tale documento dovrà essere trasmesso anche a tutti i sindaci.

La deliberazione per consultazione scritta, tuttavia, non è ammessa per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di

fusione o scissione.

#### Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato. nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza del Consiglio resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. La successiva assemblea, anziché nominare gli amministratori in sostituzione di quelli venuti a mancare, potrà deliberare la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione fino al minimo previsto dall'art. 33.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, alla convocazione dell'Assemblea dei soci deve provvedere d'urgenza il Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a fare ricorso all'Assemblea dei soci, rimanendo in carica fino alla sostituzione.

#### Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico od agli Amministratori e ai membri del

Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

#### Art. 38 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, istitori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### Art. 39 (Collegio Sindacale)

Oltre che nei casi in cui risulti obbligatoria per legge, la nomina del Collegio Sindacale potrà essere deliberata dall'Assemblea dei

soci su proposta dell'Organo Amministrativo o per iniziativa di tanti soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il Collegio Sindacale, quando viene nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne elegge anche il presidente.

Qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere retribuiti, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

#### Art. 40 (Compiti del Collegio Sindacale)

Se nominato, il Collegio Sindacale svolge le funzioni che sono ad esso affidate dalla legge.

Tuttavia, l'Assemblea che procede alla nomina del Collegio Sindacale, potrà incaricarlo anche del controllo contabile: in tal caso dovrà essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

### TITOLO VII

#### CONTROVERSIE

#### Art. 41 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali nominati con le modalità di cui ai successivi comma:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che

abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;  
le controversie relative alla validità delle decisioni assembleari;  
le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore comporta l'adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### Art. 42 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 50.000;
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli Arbitri sono nominati dai competenti organi della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Modena.

La domanda di arbitrato dovrà essere comunicata alla Società, anche quando concerne i rapporti tra i soci. Quando la società è parte nell'arbitrato, la domanda dovrà essere depositata presso

il Registro delle Imprese a norma dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo equità con lodo non impugnabile, salvo quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo diverso termine stabilito dalla Camera Arbitrale all'atto della designazione e salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 43 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il

venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

## TITOLO VIII

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Art. 44 (Scioglimento e liquidazione)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni o integrazioni.

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Art. 45 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze di cui all'art. 31.

#### Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d’esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell’art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l’Organo amministrativo è tenuto a convocare l’Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.TO LEONI ELENA

F.TO PARENTI VALENTINA

F.TO ROMANO FRANCESCO

F.TO STORCHI LUCA

F.TO FAZIO TERESA

F.TO MONTEROSSO NICOLA

F.TO ROCCANELLI RENZO

F.TO SASSI MARCO

F.TO GUERRA TEODOLINDA

F.TO MALAVASI MARCO

F.TO LO FIEGO ANTONIO

F.TO PALERMO DANIELE

F.TO GINO BERGONZINI NOTAIO